



Comune di Monfalcone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI SUPERIORI **(art. 70 CCRL 1°.8.2002)**

Soggetto a concertazione con le OO.SS. ai sensi art. 8 CCRL 1°.8.2002

Approvato con deliberazione giuntale n.38/221 dd.27.05.2004

Il presente regolamento disciplina il conferimento delle mansioni superiori di cui all'art. 70 del CCRL 1°/8/2002 e art. 52 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 1. Per obiettive esigenze di servizio il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della categoria superiore:

- a) nel caso di posto vacante in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante selezioni interne;
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per tutta la durata dell'assenza, con esclusione dell'assenza per ferie.

Art. 2. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente regolamento, soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

Art. 3. I dipendenti da adibire a mansioni superiori sono individuati in base ai seguenti criteri, in ordine successivo:

- a) appartenenza allo stesso Servizio;
- b) svolgimento di compiti analoghi, per materia, a quelli da svolgere;
- c) esperienza acquisita nei medesimi.

Art. 4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui agli articoli precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto - previa verifica della copertura finanziaria - dal Dirigente del Servizio Personale, che esprime parere sull'osservanza degli aspetti procedurali, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Dirigente sentito il responsabile di Unità Operativa cui sono assegnati i dipendenti interessati all'applicazione delle presenti disposizioni.

Il conferimento delle mansioni superiori decorre dalla data della proposta del Dirigente competente.

Del conferimento di mansioni superiori viene data informazione preventiva alla RSU e alle OO.SS.

Le mansioni vanno attribuite al primo livello della categoria superiore.

Art. 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Art. 6. Al dipendente cui vengono conferite le mansioni superiori viene data comunicazione scritta contenente i riferimenti temporali del conferimento stesso ed i compiti propri di dette mansioni.